


COMUNE DI NAPOLI

**PIANO PER LA DIFFUSIONE DEI PRODOTTI EDITORIALI QUOTIDIANI E
PERIODICI
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

**testo del nuovo articolato a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio
Comunale, di emendamenti alla proposta di G.C. n. 168 del 5.2.2010**

Sommario

Articolo 1 – Finalità del Piano	3
Articolo 2 –Struttura e contenuti del Piano.....	3
Articolo 3 – Definizioni	3
Articolo 4 – Zonizzazione territoriale e localizzazione dei punti di vendita esclusivi	3
Articolo 5 - Trasferimenti di sede dei punti di vendita esclusivi	4
Articolo 6 – Apertura di punti di vendita esclusivi e non esclusivi	4
Articolo 7 - Domande concorrenti sui punti di vendita esclusivi.....	4
Articolo 8 - Autorizzazioni stagionali di punti di vendita esclusivi.....	5
Articolo 9 – Modalità di vendita nei punti di vendita esclusivi	5
Articolo 10 - Superficie di vendita dei punti di vendita esclusivi.....	5
Articolo 11 – Pubblicità editoriale e pubblicità per conto terzi	5
Articolo 12 - Agevolazioni concesse ai fini della riqualificazione urbana.	5
Articolo 13 – Criteri per l'autorizzazione di punti vendita non esclusivi	6
Articolo 14 – Sanzioni.....	7
Articolo 15 Norme in materia di procedimento	7
Articolo 17 - Disposizioni finali.....	7
Articolo 18 – Norma transitoria-Regolarizzazione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi esistenti.....	7



Articolo 1 – Finalità del Piano

Il presente Piano disciplina le modalità di esercizio e di localizzazione delle attività economiche legate alla vendita, esclusiva e non esclusiva, dei prodotti editoriali quotidiani e periodici, allo scopo di definire un sistema per la diffusione di tali prodotti che, nel contemperare il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti -statali, regionali, comunali- con le peculiarità urbanistiche del territorio cittadino, tuteli, riqualifichi e rilanci la rete di vendita e agevoli l'accesso dei consumatori ai prodotti editoriali.

Articolo 2 – Struttura e contenuti del Piano

1. Il piano per la diffusione dei prodotti editoriali quotidiani e periodici comprende due separati elaborati:
 - a. relazione di studio;
 - b. norme tecniche di attuazione.
2. La relazione di studio contiene le indagini e le valutazioni sulla struttura dell'attuale rete di vendita e la struttura della popolazione delle famiglie e del territorio comunale..
3. Le norme tecniche di attuazione danno luogo alla pianificazione comunale, regolando i seguenti aspetti:
 - a. gli ambiti localizzativi della rete di vendita dei prodotti editoriali;
 - b. le limitazioni alla localizzazione di punti vendita;
 - c. la qualificazione dei punti vendita;
 - d. il regime giuridico dei punti vendita;
 - e. i procedimenti amministrativi ed i soggetti ad essi preposti.


Articolo 3 – Definizioni

Ai fini e per gli effetti del presente Piano, si definisce :

- a. Punto vendita esclusivo quello che è tenuto alla vendita generale di quotidiani e periodici ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a del D.Lgs. 170/2001;
- b. Punto vendita non esclusivo quello che, in aggiunta ad altre merci, è autorizzato alla vendita di quotidiani ovvero periodici ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b del D.Lgs. 170/2001;
- c. Chiosco il manufatto, di limitate dimensioni, generalmente prefabbricato, comunque durevole, necessario per la vendita di quotidiani e periodici su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico;
- d. Edicola il punto vendita esclusivo o non esclusivo ubicato in un chiosco;
- e. Esercente la vendita di quotidiani e periodici il titolare dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale previsti all'art. 5 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n.114.

Articolo 4 – Zonizzazione territoriale e localizzazione dei punti di vendita esclusivi

1. Costituiscono Zone Omogenee del presente piano i quartieri della città.
2. Ferma restando la necessità di procedere ad una verifica amministrativa, in conformità a quanto disposto nel successivo art.18, delle singole posizioni censite, esistenti al 31.12.2006, e corrispondenti ad un totale di 477 punti di vendita esclusivi collocati in 141 negozi e 336 edicole, si assume che l'universo dei suddetti punti di vendita e delle relative localizzazioni determini le localizzazioni esistenti del Piano.
3. La localizzazione di nuovi punti vendita esclusivi è autorizzata quando il rapporto avente a numeratore il numero di famiglie residenti ed a denominatore i punti vendita compreso quello da attivare risulti >800 per i quartieri ricadenti nelle municipalità I^A, II^A, III^A, IV^A, V^A e X^A, ovvero >1000 per i quartieri ricadenti nelle municipalità VI^A, VII^A, VIII^A, IX^A ¹
4. Indipendentemente dai limiti stabiliti nel comma 3 del presente articolo, è autorizzata la localizzazione di nuovi punti vendita esclusivi nei seguenti casi:
 - a. nel contesto di nuovi insediamenti urbani, o di ristrutturazione o riqualificazione di insediamenti urbani esistenti; ove non già presenti nell'insediamento ristrutturato o riqualificato;



- b. all'interno delle aree portuali ed aeroportuali, delle stazioni ferroviarie e dei terminal di trasporto pubblico;
 - c. all'interno dei centri commerciali, degli ospedali, delle università, dei parchi pubblici, delle strutture termali.
5. Non sono poste limitazioni relative alla distanza minima tra esercizi esclusivi.
 6. Nelle zone "Zona A-Insediamento di interesse storico" del vigente Piano regolatore generale e nelle zone oggetto di tutela paesistico – ambientale oggetto di Pianificazione Paesistica o comunque vincolate ai sensi del D.lgs.42/06 non è ammessa la realizzazione di nuove edicole.
 7. Agli effetti della programmazione, i punti vendita esclusivi localizzati in negozi, possono essere autorizzati in tutte le zone della città.
 8. Per le edicole, inoltre, rimangono fissati i seguenti principi:
 - a. la localizzazione di nuove edicole avviene con atto motivato della Giunta Comunale di Napoli;
 - b. le assegnazioni vengono effettuate con procedura di evidenza pubblica.

Articolo 5 - Trasferimenti di sede dei punti di vendita esclusivi


1. Le localizzazioni esistenti di punti di vendita esclusivi potranno essere oggetto di trasferimento da zona a zona nel rispetto di quanto indicato all'art. 4 commi 3 e 4.
2. L'Amministrazione comunale, per il tramite del competente dirigente, può autorizzare o ordinare i trasferimenti delle edicole nell'ambito della stessa zona quando:
 - a. l'area di sedime occupata dal chiosco è interessata da lavori che comportino la modifica dello stato dei luoghi o in ogni caso di interesse pubblico alla diversa utilizzazione dell'area occupata;
 - b. il permanere del chiosco, ovvero quando il suo eventuale ampliamento, necessario per l'adeguamento alle norme igienico sanitarie, contrasti con le norme di sicurezza urbana e del codice della strada.In entrambi i casi l'Amministrazione non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
3. Nei casi di trasferimento di punti di vendita esclusivi sia nell'ambito della stessa zona, ovvero da zona a zona, nel rispetto di quanto indicato all'art. 4 commi 3 e 4, è sempre consentito il trasferimento di un punto vendita localizzato in un chiosco in un negozio".
4. In caso di trasferimento di un chiosco, è a carico del titolare l'onere della rimozione del chiosco esistente e del ripristino dello stato dei luoghi.
5. Il trasferimento di un punto vendita esclusivo è soggetto ad autorizzazione e si adotta il medesimo procedimento previsto per la nuova apertura.

Articolo 6 – Apertura di punti di vendita esclusivi e non esclusivi

1. L'apertura di un punto vendita esclusivo e non esclusivo è soggetta alla autorizzazione amministrativa, di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 170/01, rilasciata dal Dirigente del competente Servizio Comunale.
2. Quando un punto vendita è collocato in un chiosco contestualmente alla autorizzazione amministrativa alla vendita il titolare deve conseguire la concessione di suolo pubblico ed il permesso di costruzione per il chiosco. Tutti i suddetti atti abilitanti comporranno l'atto unico di autorizzazione all'esercizio.
3. La vendita di altri prodotti abbinata all'attività di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici è subordinata a preventiva comunicazione di apertura di esercizio commerciale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
4. Le rivendite di giornali e riviste a mezzo di distributori automatici non sono soggette ad autonoma autorizzazione solo quando sono collocate dal titolare del punto vendita nell'ambito di una preesistente rivendita.
5. Il Dirigente competente al rilascio delle autorizzazioni amministrative istruisce i procedimenti seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Articolo 7 - Domande concorrenti sui punti di vendita esclusivi

Nella fase di prima attuazione del presente piano e quindi nella revisione dei procedimenti amministrativi così come precisato al comma 1 dell'art. 18, in presenza di domanda di nuova apertura concorrente con una richiesta di trasferimento di sede da zona a zona, il dirigente definisce il procedimento attribuendo sempre e comunque la precedenza al trasferimento di sede, al fine di assicurare l'obiettivo prioritario della razionalizzazione, della riqualificazione e della salvaguardia della rete di vendita esistente.



Articolo 8 - Autorizzazioni stagionali di punti di vendita esclusivi

Il rilascio di autorizzazioni stagionali è consentito solo presso le strutture termali, per la balneazione e la elioterapia.

Articolo 9 – Modalità di vendita nei punti di vendita esclusivi

1. I punti vendita esclusivi sono tenuti ad assicurare nella vendita di quotidiani e periodici parità di trattamento alle diverse testate, come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 170/01.
2. La vendita della stampa quotidiana e periodica deve essere effettuata nel rispetto delle modalità previste dall'art. 5 del D. Lgs. n. 170/01.
3. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche alla stampa estera posta in vendita in Italia, in conformità quanto previsto dall'art. 7 del D.lgs. 170/2001.
4. Possono svolgere l'attività di vendita anche persone diverse dal titolare, nella forma di coadiuvatori in conformità alle norme legislative vigenti.

Articolo 10 - Superficie di vendita dei punti di vendita esclusivi


1. La superficie di vendita dei negozi non può eccedere il limite dimensionale previsto per gli esercizi di vicinato.
2. Le dimensioni dei chioschi per la vendita della stampa quotidiana e periodica, devono essere contenute nei seguenti limiti:
 - a. Nel rispetto delle norme urbanistico-edilizie, di sicurezza urbana e del codice della strada le installazioni ammissibili non devono creare intralcio e/o impedimento alla normale fruizione dello spazio pubblico e devono essere commisurate alla disponibilità del contesto urbano nel quale si inseriscono;
 - b. nell'ambito delle zone "Zona A-Insediamento di interesse storico" del vigente Piano regolatore generale e nelle zone oggetto di tutela paesistico – ambientale ovvero oggetto di Pianificazione Paesistica o comunque vincolate ai sensi del D.lgs.42/06 è consentito il solo adeguamento delle superfici impegnate dalle installazioni esistenti alle dimensioni necessarie a garantire la rispondenza delle stesse alle norme igienico sanitarie;
3. Ove la condizione localizzativa lo consenta, è ammessa la realizzazione di sporti dal chiosco a mezzo tende pieghevoli. La proiezione orizzontale di detti sporti andrà sommata all'area d'impronta del chiosco. La somma delle due porzioni (area di sedime e area degli sporti) determinerà la superficie totale occupata e per essa andrà corrisposto il canone previsto dalle vigenti tariffe secondo il regolamento comunale del Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (COSAP)

Articolo 11 – Pubblicità editoriale e pubblicità per conto terzi

1. L'attività di vendita e la pubblicità editoriale dovranno essere rigorosamente contenute entro gli spazi risultanti dai titoli abilitativi.
2. L'uso dei punti vendita esclusivi e non esclusivi per installazioni di pubblicità per conto di terzi diversi dai soggetti di cui al comma precedente deve essere oggetto di specifica autorizzazione da acquisire in conformità alla relativa regolamentazione comunale vigente.

Articolo 12 - Agevolazioni concesse ai fini della riqualificazione urbana.

1. Vista l'opportunità di favorire la razionalizzazione degli spazi urbani saranno agevolati i trasferimenti di punti vendita esclusivi da chioschi a negozi, mediante il riconoscimento, a trasferimento avvenuto, di una esenzione dalle imposte e canoni comunali fino alla concorrenza dell'importo di euro 10.000,00 (diecimila).
2. Il Comune di Napoli, per incentivare la riqualificazione estetica e funzionale dei chioschi per la vendita della stampa quotidiana e periodica, prevede la possibilità di riconoscere una esenzione dalle imposte e canoni comunali fino alla concorrenza dell'importo di euro 5.000,00 (cinquemila) a favore di coloro che rinnovano il proprio chiosco. Tale esenzione non trova applicazione quando il Comune proceda a proprie spese alla realizzazione dei chioschi, ovvero vengano accordati altri contributi pubblici.



2 bis "Qualora agli interventi di riqualificazione estetica e funzionale dei chioschi concorra l'installazione di strutture finalizzate all'utilizzo dell'energia solare fotovoltaica, è riconosciuta l'esenzione una tantum da imposte e canoni comunali per un importo di Euro 180,00 (centottanta) per ogni metro quadro di pannelli fotovoltaici installati in aderenza al tetto, semintegrati o integrati nella struttura.

Per tutte le edicole, sia attrezzate in chiosco che in negozio, è riconosciuta l'esenzione da imposte e canoni comunali per un importo corrispondente a quello pertinente alle aree definite dalla proiezione sul piano orizzontale degli sporti realizzati con sistemi fotovoltaici fino ad un massimo del 25% (venticinqueper cento) della superficie dell'area di sedime. Gli importi di cui sopra sono supplementari rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo. Nessun beneficio è riconosciuto per i pannelli fotovoltaici non integrati. Ogni progetto sarà presentato al competente Servizio del Comune di Napoli, che d'ufficio richiederà l'apposizione del visto per presa d'atto da parte dell'Energy Manager pro tempore".

3. L'esercente che intenda procedere al rinnovo del chiosco dovrà sempre preventivamente dotarsi delle autorizzazioni necessarie, così come disciplinate dalle presenti norme.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai trasferimenti e alle riqualificazioni realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente Piano.

Articolo 13 – Criteri per l'autorizzazione di punti vendita non esclusivi

1. In conformità al disposto del comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs.170/2001 possono sempre essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a mq. 700;
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.


2. Per gli esercizi commerciali non precisati al comma precedente i criteri da seguire per l'autorizzazione dei punti vendita non esclusivi sono:

- a. assicurare la migliore funzionalità del servizio di distribuzione della stampa quotidiana e periodica, offrendo al consumatore oggettive possibilità di scelta in relazione alla comodità del servizio, purché non vi sia un altro punto vendita esclusivo raggiungibile dall'utenza percorrendo a piedi una distanza minore di m. 300 dal punto non esclusivo da autorizzare;
- b. promuovere, attraverso l'abbinamento della vendita di quotidiani e periodici con altre attività di tipo commerciale o artigianale, processi di integrazione dei servizi, a vantaggio della maggiore fruibilità degli stessi da parte dei consumatori;
- c. promuovere il trasferimento di edicole esistenti in negozi anche mediante la trasformazione di un punto vendita esclusivo in un punto vendita non esclusivo.

3. L'autorizzazione per la rivendita di quotidiani e periodici non esclusiva può essere rilasciata a richiesta dell'esercente interessato per:

- a. soli quotidiani;
- b. soli periodici;
- c. quotidiani e periodici con l'obbligo di rispettare per ambedue le tipologie la parità di testate.

4. Il trasferimento di sede di un punto vendita non esclusivo è consentito solo contestualmente al trasferimento dell'attività a cui è funzionalmente collegato. Esso andrà comunque separatamente autorizzato in conformità a quanto indicato al precedente comma 2 lettera a.



Articolo 14 – Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni in materia commerciale si applicano le sanzioni dettate dall'art. 22 del d.lgs 114/98.
2. Per la violazione delle disposizioni relative alle concessioni di suolo pubblico si applicano le sanzioni previste dalla regolamentazione comunale vigente (regolamento COSAP).
3. Per la violazione delle disposizioni in materia edilizia e di tutela ambientale, paesistica e storico artistica relative ai negozi e ai chioschi si applica il regime sanzionatorio previsto dalla legislazione vigente.

Articolo 15 Norme in materia di procedimento

1. Nelle more della costituzione dello specifico ufficio dello sportello unico le istanze andranno presentate al Servizio Competente individuato dalle disposizioni organizzative dell'Amministrazione Comunale.
2. L'ufficio preposto provvederà alla trattazione del procedimento provvedendo ad acquisire preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio ogni altro atto presupposto in conformità a quanto specificato al precedente art. 6 "Apertura di punti vendita esclusivi e non esclusivi". A tale fine il dirigente utilizzerà ove necessario lo strumento della conferenza dei servizi, al fine di procedere alla emanazione del provvedimento conclusivo entro il termine di 120 giorni dall'instaurazione del procedimento, salvo maggiori tempi connessi al conseguimento di autorizzazioni e/o nulla osta dipendenti da altre amministrazioni dello stato.
3. Per la disciplina del procedimento amministrativo si applicano le disposizioni di cui alla legge 241/90 e ss.mm.ii. e quelle contenute nel D.Lgs 114/98 e ss.mm.ii. inerenti gli esercizi di vicinato. A tali disposizioni a carattere generale andranno inoltre coordinate, ove necessario, in ragione della natura e della collocazione del punto vendita, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia urbanistico-edilizia, di tutela paesistico-ambientale e storico-artistica, di sicurezza urbana e del codice della strada.
4. Il dirigente del competente servizio comunale, entro 30 gg. dall'approvazione del presente piano provvederà alla assunzione con propria determinazione dei formulari e dei modelli necessari per la presentazione delle istanze inerenti la materia disciplinata dal presente piano. Detta documentazione sarà, quindi, pubblicata nella sezione specifica del sito istituzionale del Comune di Napoli e sarà resa disponibile in copia presso gli uffici comunali competenti e presso gli Uffici Relazione con il Pubblico (URP).

Articolo 16 – Entrata in vigore

1. Il piano per la diffusione dei prodotti editoriali quotidiani e periodici entra in vigore alla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione dello stesso.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente piano, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali.

Articolo 17 - Disposizioni finali

Le modifiche ai criteri di localizzazione per l'insediamento dei punti vendita esclusivi e non esclusivi del presente piano, costituiscono adeguamento del medesimo da adottarsi con le medesime modalità seguite per l'adozione del presente piano, sentite le associazioni degli editori e dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale e regionale. L'Amministrazione Comunale istituirà con delibera di Giunta un osservatorio permanente sulla disciplina della vendita di quotidiani e periodici, che monitori le fasi di applicazione del piano e collabori alla definizione dei criteri di eventuali trasferimenti di sede e delocalizzazioni dei punti vendita esclusivi e non esclusivi.

Articolo 18 – Norma Transitoria - Regolarizzazione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi esistenti

1. Al fine di assicurare la piena rispondenza delle localizzazioni esistenti alle norme urbanistica edilizie di tutela paesistico ambientale e storico artistiche, di sicurezza urbana e della circolazione stradale, a partire dall'approvazione del presente atto ed entro la data 30.11.2011, gli uffici comunali preposti procederanno ad avviare una verifica di tutti i punti vendita autorizzati. Dal 1.12.2011 e fino al 30.11.2014 si concluderà il procedimento di revisione delle autorizzazioni amministrative.

I punti vendita che avranno cessato l'esercizio, sempre che tale circostanza abbia formato oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione, non potranno più essere riattivati sulla base delle vecchie autorizzazioni.

Le localizzazioni rientrano nei poteri dell'Amministrazione.

2. Il procedimento di revisione sarà uniformato ai seguenti indirizzi:

- gli uffici coinvolti dovranno perseguire l'obiettivo della massima conservazione possibile delle localizzazioni esistenti, anche proponendo interventi strutturali, viabilistici e di arredo urbano per rendere compatibile il sito attuale con la presenza dell'edicola esistente;

- qualora, per la localizzazione a suo tempo autorizzata, non sia possibile identificare opportune sistemazioni tali da rispettare le disposizioni di legge e regolamentari richiamate al comma 1, gli uffici potranno valutare ipotesi di modifica e/o delocalizzazione, a spese dei titolari, del punto vendita esistente secondo modalità compatibili con le norme vigenti e con armonioso inserimento nel contesto urbano di riferimento, presentate dall'esercente. Con atto di Giunta, sarà definita la misura di esenzioni dal pagamento del Canone di Occupazione di Suolo Pubblico (COSAP) fino ad un massimo di cinque anni per le edicole per le quali risulti necessaria la delocalizzazione;

- nel caso in cui il chiosco sia localizzato in aree interessate da progetti di riqualificazione urbana, o nel contesto di Centri Commerciali Naturali riconosciuti, o in ambiti urbani omogenei per caratteristiche funzionali, morfologiche, storico-culturali, paesaggistiche ed ambientali, le proposte di cui al punto precedente, dovranno tenere conto per quanto possibile del criterio di un armonioso inserimento dell'edicola nel contesto urbano di riferimento e di un coordinamento estetico e funzionale con le altre occupazioni di suolo pubblico presenti nell'area;

3. al termine del procedimento di revisione amministrativa l'Amministrazione comunale rilascerà l'atto di autorizzazione commerciale. Questo sarà integrato dalle necessarie concessioni di suolo e soprassuolo pubblico ed autorizzazioni edilizie per il chiosco ove è allocata la rivendita;

4. con il medesimo procedimento, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 3 comma 8 lettera c delle presenti norme attuative, potrà essere autorizzato il trasferimento dell'edicola, ovvero il trasferimento in un negozio;

5. al termine del periodo definito al comma 1, ove il procedimento di revisione amministrativa non si sia concluso per inerzia del titolare delle autorizzazioni/concessioni, per inaccogliabilità delle soluzioni dallo stesso proposte, ovvero per mancato adeguamento del medesimo alle proposte dell'Amministrazione, si procederà alla revoca di ogni precedente autorizzazione ed alla rimozione di ogni occupazione.

6. Sino al perfezionamento del procedimento di revisione delle autorizzazioni amministrative:

a) sono sospesi i procedimenti nei confronti dei titolari delle edicole la cui ubicazione non sia corrispondente al dettato dell'art. 24 del regolamento viario, in quanto lo stesso non integra l'intera fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 20 del codice della strada, che consente ai comuni, limitatamente alle occupazioni già esistenti all'entrata in vigore del codice, di derogare alle disposizioni generali per le aree a rilevanza storico-ambientale.

b) le istanze di subingresso saranno valutate tenendo conto esclusivamente delle condizioni soggettive del subentrante. Qualora all'istanza di subentro si accompagni una richiesta di modifica della localizzazione e/o della configurazione spaziale del manufatto, si dovrà procedere ad una revisione dei singoli atti abilitanti e al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi sulla base del lavoro istruttorio di tutti gli uffici competenti.


7. Nel regolamento di organizzazione, saranno definite soluzioni idonee a dare piena attuazione agli indirizzi di cui sopra, nel rispetto dei principi dello sportello unico e della collaborazione interistituzionale.



Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa all'albo pretorio il 11 0 OTT. 2010
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile *[Signature]*

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000
viene assegnato a _____



P.R. _____

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente
deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addì _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97
D.L.vo 267/2000 a:

Addì _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere
della procedura attuativa.

P.R. Firma _____

Con gli emendamenti precedentemente approvati

- 1) approvare il Piano allegato A alla proposta di G.C. n. 168 del 5.2.2010 così come modificato;
- 2) Dare atto che in ragione della molteplicità di modifiche ed integrazioni gli allegati sostituiscono integralmente quelli proposti con la deliberazione di Giunta Comunale n° 1929 del 17/05/2007;
- 3) Di trattare il Piano quale atto autonomo di disciplina, e per l'effetto stralciare lo stesso dal SIAD;

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.


Il Coordinatore
Dr. G. Scala



Il Dirigente
Dott.ssa A. Giovine

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Vice Presidente del C.C.
Dr. V. Lupo

Il Presidente del C.C.
Dr. L. Impegno

Il Segretario Generale
Dr. G. Virtuoso